



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino: 12.11.2002

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n. ⁵⁻⁸⁰⁵² in data 23/12/02

OGGETTO: Comune di **BARDONECCHIA**
Variante normativa al P.R.G.C.
L. R. 56/77 e s. m. i.

ELENCO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE "EX OFFICIO"

Il testo a stampa dell'articolo 23.5 deve intendersi stralciato e sostituito con il seguente:

"Nell'ambito delle modalità attuative previste dal 4° comma dell'art. 23.2 il rilascio della concessione per gli interventi di nuovo impianto e per gli ampliamenti ammessi al 1°, 2°, e 3° comma dello stesso art. 23.2, è subordinato alla dismissale all'interno dell'area di pertinenza dell'intervento delle quote dovute per parcheggio pubblico e verde di vicinato pari a 7,5 mq/ab. complessivi, in coerenza con le quantità indicate per le singole Unità di Intervento nella tabella "quadro complessivo delle potenzialità edificatorie dell'U.I. a destinazione alberghiera" compresa nel fascicolo "controdeduzioni" allegato alla D.C. n. 2 del 4.3.2002. Le rimanenti aree necessarie al raggiungimento dello standard urbanistico per gli insediamenti alberghieri, qualora non reperite nell'area di intervento, verranno individuate dal Comune fra le aree destinate a servizi pubblici dal PRGC, in rapporto alle quote monetizzate dal concessionario.

Il rilascio della concessione è inoltre subordinato alla realizzazione della dotazione minima di parcheggi privati di cui all'art. 41 sexies della L. n. 1150/42 così come modificata dalla L. n. 122/89.

L'Amministrazione Comunale in sede di eventuale P.P.A. e comunque all'atto dell'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi o del rilascio delle concessioni edilizie convenzionate, prescritti dal 4° comma dell'art. 23.2, verifica il possibile inserimento dimensionale delle quote di aree pubbliche da monetizzare all'interno della dotazione di spazi pubblici già previsti dal PRGC ai sensi dell'art. 21 della L.R. n. 56/77.

Qualora la complessiva dotazione di spazi pubblici a supporto della funzione residenziale risultasse esaurita o la collocazione delle singole aree risultasse non funzionale ai nuovi insediamenti ed ai potenziamenti alberghieri, gli interventi di cui all'art. 23.2, 1° 2° e 3° comma, saranno ammissibili solo dopo l'approvazione di una variante al P.R.G.C. che preveda ulteriori aree per servizi pubblici in misura adeguata ai nuovi carichi insediativi".

Il Responsabile del Settore
Territoriale - Provincia di Torino
arch. Maurizio VETERE

Il Referente d'Area
della Direzione Regionale
arch. Bernardo SARA'